

Sentenza: n. 115 del 25 marzo 2010

Materia: Finanza regionale - Imposte e tasse

Limiti violati: artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), in relazione all'articolo 2.

Giudizio: conflitto di attribuzione

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: nota n. 14413-2008, emessa in data 13 agosto 2008 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale.

Esito: questione non fondata

Estensore nota: Carla Paradiso

La Regione Siciliana - in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), e al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), in particolare, all'art. 2 del medesimo decreto - ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota n. 14413-2008, emessa in data 13 agosto 2008 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale.

La ricorrente aveva richiesto l'acquisizione al bilancio regionale del gettito delle imposte indirette disciplinate dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), relativamente a quelle imposte concernenti alcuni prodotti energetici, quali il gas naturale, il carbone, la lignite ed il coke, e maturate nell'ambito del territorio della Regione siciliana. La richiesta era motivata dal fatto che tali imposte debbono essere qualificate non più come imposte "*di produzione*" (con gettito riservato, quindi, allo Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello statuto e del secondo comma dell'art. 2 delle norme di attuazione statutaria), ma imposte "*sul consumo*", con gettito spettante alla Regione, modifica introdotta, secondo la ricorrente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE

che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), modificativo del citato d.lgs. n. 504 del 1995.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la nota impugnata, ha respinto la richiesta, negando la spettanza regionale del gettito delle suddette imposte, sul rilievo che: *“l'imposta sul gas naturale costituisce soltanto una nuova denominazione dell'imposta sul metano, il cui gettito è attribuito espressamente allo Stato dal combinato disposto dell'art. 2 delle norme di attuazione statutaria e del numero 11) della tabella A) annessa a tali norme; che tutte le imposte richiamate dalla Regione (ivi compresa quella sul gas naturale) rientrano - ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1995 - nella unitaria nozione di accisa, nell'ambito della quale la distinzione tra imposte “di produzione” e “sul consumo” è meramente concettuale, con la conseguenza che ogni accisa va considerata alla stessa stregua delle imposte di produzione, il cui gettito è attribuito allo Stato dall'art. 36, secondo comma, dello statuto siciliano.”*

La Corte ritiene che l'assunto della regione siciliana **non sia fondato** ed in primo luogo si occupa di precisare se le imposte richiamate siano da considerarsi di produzione o di consumo e per fare questo ricostruisce il concetto di accisa: *“Il termine «accisa» è stato introdotto nell'ordinamento italiano solo successivamente alla normativa statutaria e di attuazione statutaria della Regione Sicilia, con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale è stato emanato in puntuale attuazione di diverse direttive comunitarie. In particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), di tale decreto-legge reca una precisa definizione legale di «accisa»; definizione che è stata, poi, letteralmente riprodotta nell'art. 1, comma 2, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, introdotto dal d.lgs. n. 504 del 1995, con la seguente formulazione: «l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione e di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo». L'art. 2 dello stesso decreto legislativo stabilisce, al pari dei commi 1 e 2 del corrispondente art. 2 del decreto-legge n. 331 del 1993, che: a) «Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione» (comma 1); b) «L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato [...]» (comma 2).*

In forza della normativa comunitaria e del citato decreto legislativo, dunque, non ha rilevanza nella struttura dell'accisa la distinzione - pure astrattamente prevista dalla legge - tra imposte indirette sulla produzione ed imposte indirette sul consumo, perché in tale struttura vengono in considerazione, per ambedue i tipi di imposta, esclusivamente il «fatto generatore» del tributo (come si esprime la rubrica dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 331 del 1993), costituito dalla «fabbricazione» (id est, dalla produzione), e la «condizione [sospensiva] di esigibilità» del tributo stesso, costituita dalla «immissione in consumo». Proprio con riferimento a tale distinzione tra fatto generatore e condizione di esigibilità del tributo, l'art. 1, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo - al pari del corrispondente art. 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 331 del 1993 - definisce «regime sospensivo» il regime fiscale

applicabile all'accisa sul bene fabbricato (o prodotto) fino al momento dell'esigibilità dell'accisa medesima."

Tali norme, perciò, hanno l'esplicito obiettivo di creare una nozione unitaria di accisa quale imposta relativa a specifici settori di produzione, in cui il consumo rileva esclusivamente come destinazione del bene prodotto (o importato) ed ai fini dell'esigibilità di un'obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione (o importazione); e ciò ancorché, in base al sistema voluto dal legislatore, il soggetto che immette in consumo - e, perciò, tenuto al pagamento del tributo - possa essere diverso dal soggetto fabbricante (o produttore).

Ne consegue che dette accise, anche quando siano definibili «*sul consumo*», presentano le indicate caratteristiche proprie delle «imposte di produzione» riservate allo Stato dal secondo comma dell'art. 36 dello statuto regionale e dal secondo comma dell'art. 2 delle correlative norme di attuazione statutaria.

Secondo la Corte questa conclusione vale anche per le accise sui prodotti energetici disciplinate dal d.lgs. n. 26 del 2007, attuativo della direttiva n. 2003/96/CE, il cui gettito è rivendicato dalla Regione Siciliana, con riferimento al gas naturale, al carbone, alla lignite ed al coke.

Inoltre, aggiunge la Corte, va considerato che tutte le menzionate accise sui prodotti energetici hanno la loro genesi storica nelle previgenti accise sugli oli minerali e sul gas metano, il cui gettito, in quanto imposte di fabbricazione, spettava indubbiamente allo Stato, in forza dello stesso statuto regionale (circostanza, questa, non contestata dalla ricorrente).

È ragionevole ritenere, pertanto, che la nuova disciplina delle imposte, riproducendo la struttura e la funzione dei precedenti prelievi e modificando, in applicazione della sopravvenuta direttiva comunitaria, solo il momento della loro esigibilità, non abbia alterato la natura di imposte di produzione propria delle previgenti accise.